

Oggetto: “Regolamento per l’erogazione del Buono sociale a favore di anziani assistiti a domicilio.”

ARTICOLO 1

Finalità dell’intervento

1. L’erogazione del Buono sociale si configura quale intervento finalizzato a sostenere la permanenza dell’anziano non autosufficiente a domicilio, limitando o ritardando la necessità di ricorrere all’inserimento in Residenze Sanitario-Assistenziali.
2. Il Progetto di assistenza volto a mantenere a domicilio l’anziano in condizione di fragilità può essere gestito a) direttamente dai familiari eventualmente con il supporto delle risorse informali del territorio oppure b) tramite assunzione di un’assistente domiciliare con regolare contratto di lavoro a tempo pieno (attualmente almeno 40 ore settimanali).

ARTICOLO 2

Destinatari

1. Sono destinatari del Buono sociale gli anziani residenti di età pari o superiore a 75 anni in presenza dei seguenti indicatori di fragilità:
 - Invalidità civile pari al 100% con riconoscimento delle condizioni invalidanti che danno diritto all’assegnazione dell’indennità di accompagnamento.
 - Condizioni economiche diversificate in relazione allo specifico contesto di cura domiciliare messo in atto e precisamente:
 - a) anziani fragili assistiti a domicilio dai parenti :
 - ISEE non superiore a € 9.000,00 (€ 13.000,00 nel caso siano presente nel nucleo anagrafico altri familiari)
 - b) anziani fragili assistiti a domicilio tramite assunzione con regolare contratto di lavoro di un’assistente domiciliare a tempo pieno (contratto minimo permanente pari ad almeno 40 ore settimanali)
 - ISEE non superiore a € 14.000,00 (€ 18.000,00 nel caso siano presenti nel nucleo anagrafico altri familiari).
2. il nucleo anagrafico composto da due anziani destinatari del Buono sociale per età e condizioni di salute, ma con ISEE superiore ai parametri indicati alle lettere a) e b) del precedente comma, è considerato particolarmente fragile. In tal caso è considerato beneficiario del Buono un solo anziano senza riferimento all’ISEE.
3. l’assegnazione del Buono spetta a partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti.

ARTICOLO 3

Valore economico del Buono

1. Il “Buono sociale di cura” si configura come un contributo del valore di:
 - €210,00 mensili per gli anziani fragili assistiti a domicilio dai parenti;
 - € 400,00 mensili per gli anziani fragili assistiti a domicilio da un’assistente domiciliare con regolare contratto di lavoro a tempo pieno (attualmente di almeno 40 ore settimanali).

Il Buono sociale nelle due versioni sopra descritte è alternativo e non cumulabile.

Il valore economico del Buono potrà essere periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 4

Incompatibilità, sospensione e decadenza del buono

1. Il buono è incompatibile con il ricovero in Residenza Sanitario-Assistenziale. Il buono decade per decesso e per il cambio del Comune di residenza. Nel caso in cui la residenza venga mantenuta all’interno del Distretto di Saronno, il Comune che eroga il buono continuerà ad erogarlo fino alla fine dell’anno solare in cui è avvenuto il cambio di residenza.
2. Il buono decade per la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento. L’erogazione viene sospesa a partire dal mese successivo alla perdita del/i requisito/i.
3. Nel caso di intervenuti cambiamenti nella composizione del nucleo familiare il diritto al Buono dovrà essere correlato al parametro ISEE corrispondente alla nuova composizione del nucleo familiare.

ARTICOLO 5

Presentazione delle domande e formazione della graduatoria

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata entro il 31 gennaio approva il Bando annuale per la promozione del Buono sociale determinando le risorse assegnate a tale intervento distintamente:
 - a) per l’assistenza a domicilio gestita dai parenti;
 - b) per l’assistenza a domicilio gestita tramite contratto di assunzione a tempo pieno di un’assistente domiciliare (badante);Nel Bando sono indicati termini ordinatori di inizio e scadenza, per la presentazione delle domande.
2. Le domande devono essere sottoscritte dall’anziano utilizzando il facsimile predisposto dal Comune. Le condizioni che consentono l’accesso al Buono sono autocertificate dal richiedente ad eccezione del certificato

- di invalidità, dell'attestazione ISEE e del contratto di assunzione dell'assistente familiare che devono essere allegati in copia fotostatica.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinatorio fissato dal Bando il Comune istruisce le domande, verifica l'ammissibilità e predispone la prima graduatoria distintamente:
 - a) per gli anziani assistiti a domicilio dai parenti
 - b) per gli anziani assistiti a domicilio tramite contratto di assunzione a tempo pieno di un'assistente domiciliare (badante)in ordine crescente secondo il valore ISEE degli anziani ammessi, dando priorità alle situazioni di cui all'art. 2 comma 2.
 4. Il Comune assegna i Buoni, secondo l'ordine delle distinte graduatorie formulate fino all'esaurimento del relativo budget preventivato dalla Giunta Comunale. Eventuali economie sulle risorse assegnate (decesso, cambiamento di residenza, inserimento in R.S.A., perdita dei requisiti di accesso al bando etc...) verranno utilizzate per assegnare il buono ad altri anziani secondo l'ordine di graduatoria con effetto retroattivo dalla data di maturazione dei requisiti entro l'anno.
 5. Le domande pervenute dopo la data ordinaria di scadenza stabilita dal Bando ed entro il 30 novembre dell'anno di riferimento del Bando saranno soggette di una seconda graduatoria formulata distintamente:
 - a) per gli anziani assistiti a domicilio dai parenti
 - b) per gli anziani assistiti a domicilio tramite contratto di assunzione a tempo pieno di un'assistente domiciliare (badante)finanziata dalle risorse residue disponibili al netto delle assegnazioni conseguenti all'approvazione della prima graduatoria. In tale occasione l'eventuale quota di budget non utilizzato per lo specifico contesto di destinazione verrà utilizzata per compensare le eventuali carenze di budget dell'altro contesto con precedenza per le richieste ammesse ma non finanziate della prima graduatoria

ARTICOLO 6

Erogazione dei buoni

1. Il Comune eroga i buoni di norma entro il mese successivo a quello di assegnazione. La prima erogazione comprenderà le mensilità arretrate entro l'anno di riferimento.

ARTICOLO 7

Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli, anche a campione, per verificare la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso degli Uffici Comunali e del Ministero delle Finanze.

2. Per la verifica, l'Amministrazione Comunale può ricorrere alla collaborazione con la Guardia di Finanza.
3. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle finanze, etc....

ARTICOLO 8

Revoca dei benefici concessi

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.